

# *Normativa sulla Trasparenza Bancaria*

(T.U. Leggi Bancarie D.L. 385/93 e norme di attuazione)



## **GARANZIE RICEVUTE: FIDEIUSSIONE**

### **FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

*AGGIORNAMENTO N. 6 - IN VIGORE DAL 25 MARZO 2009*

## SEZ. I) INFORMAZIONI SULLA BANCA

### Kärntner Sparkasse AG

Denominazione e forma giuridica	Kärntner Sparkasse AG
Sede Legale e Direzione Generale	A - 9020 Klagenfurt, Nueuer Plaz 14
Sede Secondaria Italia	Udine, Viale Tricesimo 200
Sito Internet	www.sparkasseitalia.it
Indirizzo e-mail	info@sparkasseitalia.it
Numero Verde	800.378.378
Codice ABI	3329.0
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia	5631
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	02430720306 - Rea 260143 Udine
Sistemi di garanzia a cui la Banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Austriaco
Capitale sociale	Euro 30.120.000 i.v.
Fondi di Riserva	Euro 200.950.974,96
Data di approvazione ultimo bilancio	05 Maggio 2008

## SEZ. II) CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

### Struttura e funzione economica

La fideiussione può essere di tipo "omnibus" o "specifica".

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Con il rilascio di fideiussione specifica il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull'atto di garanzia.

I fideiussori possono richiedere di garantire l'intero debito ciascuno nei limiti di una quota determinata, ciò per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali ad esempio finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

La fideiussione omnibus e la fideiussione specifica sono garanzie di natura personale per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti :

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)
-

### **Legenda delle principali nozioni dell'operazione**

<b>Debitore principale</b>	<i>E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca</i>
<b>Fideiussione c.d. "specificata"</b>	<i>E' quel contratto con il quale il fideiussore assume verso la Banca l'obbligazione di garanzia dei debiti, esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, derivanti da operazioni bancarie specifiche, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale.</i>
<b>Fideiussione c.c "omnibus"</b>	<i>E' quel contratto di garanzia che si caratterizza rispetto allo schema tipico di fideiussione poiché contiene clausole idonee ad estendere l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti al momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che, entro tale ammontare deriveranno in futuro da operazioni bancarie di qualsiasi natura, intercorrenti tra la Banca ed il debitore principale o tra quest'ultimo ed un terzo.</i>
<b>Garante</b>	<i>E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca</i>
<b>Importo massimo garantito</b>	<i>E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore s'impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.</i>
<b>Pagamento a semplice richiesta</b>	<i>Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche qual'ora il debitore principale si opponesse, quanto dovuto alla Banca stessa per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.</i>
<b>Regresso</b>	<i>E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.</i>
<b>Reviviscenza della garanzia</b>	<i>Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.</i>
<b>Solidarietà fra fideiussori</b>	<i>E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno de essi e pretendere il pagamento dell'intero ammontare garantito.</i>
<b>Fideiussore</b>	<i>Soggetto che assume un'obbligazione verso il creditore di altro soggetto a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione, anche futura o condizionale di quest'ultimo</i>

### SEZ. III) CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio da parte del cliente di una fideiussione a favore della Banca non comporta alcuna spesa o commissione.

Il presente Foglio Informativo è disponibile presso tutte le filiali ed è consultabile sul sito internet [www.sparkasseitalia.it](http://www.sparkasseitalia.it). Il cliente ha la facoltà di prelevare fisicamente il Foglio Informativo presso tutte le filiali della banca e di consultarne o salvarne copia su supporto durevole collegandosi al internet [www.sparkasseitalia.it](http://www.sparkasseitalia.it) senza alcun costo ed onere a carico del cliente stesso.

Sono interamente a carico del cliente le spese telefoniche di connessione ad internet richieste dal proprio gestore di telefonia, i costi delle necessarie attrezzature per l'utilizzo dei servizi, le spese per eventuali software personalizzati.

#### **Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede**

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

Cognome e Nome del soggetto proponente

Numero di iscrizione al relativo albo

### SEZ. IV) ESTRATTO DI ALCUNE SIGNIFICATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI

**Oggetto** - La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario nel limite dell'importo di cui sopra.

**Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato** - Qualora la presente fideiussione venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, ovvero a garanzia di altro affidamento di cassa o di firma a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto all'Azienda di credito, almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

**Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo indeterminato** - Qualora la presente fideiussione venga rilasciata per apertura di credito a tempo indeterminato, ovvero a garanzia di altro affidamento di cassa o di firma a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone notizia alla Banca con lettera raccomandata. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

**Responsabilità del fideiussore** - I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

**Pagamento del fideiussore** - il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell'Azienda di Credito.

In caso di suo ritardo nel pagamento il fideiussore è tenuto a corrispondere all'Azienda di Credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

**Recesso dal rapporto garantito** - Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

**Efficacia della fideiussione e limitazione all'esercizio del diritto di regresso e di surroga** - Il fideiussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettano nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti

ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione dell'Azienda di credito non sia stata interamente estinta.

**Autonomia della garanzia** - La presente fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dell'Azienda di credito nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'Azienda di credito.

**Deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi** - Ove la fideiussione sia prestata da coniugi in regime di comunione legale, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 c.c., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

**Legge applicabile e Foro competente** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il fideiussore e la banca in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro competente per le azioni promosse dal fideiussore sarà esclusivamente quello di Udine ad esclusione di ogni altro. La banca ha invece facoltà di agire nei confronti del cliente, a sua insindacabile scelta, oltre che presso il Foro di Udine anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonchè nel Foro in cui circoscrizione si trova l'agenzia della banca presso la quale è stato costituito il rapporto.